

Art. 13 Ricusazione

- 1 Dalla parte del committente e del gruppo di esperti, non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che:
 - a. hanno un interesse personale in una commessa;
 - b. sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi o convivono di fatto con un offerente o un membro di uno dei suoi organi;
 - c. sono parenti o affini in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi;
 - d. sono rappresentanti di un offerente o hanno agito per un offerente nella medesima procedura; o
 - e. non godono per altre circostanze dell'indipendenza necessaria allo svolgimento di appalti pubblici.
- 2 La domanda di ricusazione deve essere presentata non appena si è a conoscenza del motivo.
- 3 Sulle domande di ricusazione il committente o il gruppo di esperti decide in assenza della persona interessata.
- 4 Nel bando il committente può prevedere che siano esclusi dalla procedura di aggiudicazione gli offerenti i quali, nei concorsi e nei mandati di studio paralleli, sono in una relazione con un membro della giuria che motivi la ricusazione.